

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 38 - 3188/2018

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA – COMUNE DI CANDIOLO – VARIANTE PARZIALE N. 7
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Candiolo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 089-30562 del 25/07/1989, successivamente modificato con due Varianti strutturali approvate dalla Regione Piemonte con Deliberazioni G.R. n. 66-1523 del 12/11/1990 e n. 005-03971 del 24/09/2001 e con il Piano Particolareggiato relativo all'area "AC4", approvato con Deliberazione G.R. n. 10-9528 del 02/09/2008;
- ☐ ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 1 del 12/2/2014, la Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 10 del 06/03/2014;
- ☐ ha approvato sei Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 45 del 30/11/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 05/12/2017 prot. n. 15204 (pervenuto il 22/01/2018 ns. prot. n. 8374/18), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;

(pratica n. VP-02/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.781 abitanti al 1971, 3.391 al 1981, 4.417 al 1991, 5.113 al 2001 e 5.566 al 2011, dati che registrano un trend demografico in crescita costante nell'ultimo trentennio;
- ⇒ superficie territoriale: 1.185 ettari di pianura. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 1.184 ettari con pendenze inferiori al 5%, di 1 ettaro con pendenze tra 5% e 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 375 ettari appartengono alla I^ classe e 302 alla II^ classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 120 ettari;
- ⇒ è compreso nella Zona 3 "AMT Sud" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale "AMT Area Metropolitana Tortinese - S.E.", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal PTC2 come centro storico di "tipo D (di interesse metropolitano)";
- ⇒ sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo;
- ⇒ fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del "Patto Territoriale Torino Sud" promosso dalla Città di Moncalieri;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è servito dalla linea ferroviaria Torino - Pinerolo, di cui ne è previsto il raddoppio, ed è presente la stazione;
 - è attraversato dalla S.R. 23 (ex S.S. 23 del colle di Sestriere), dalla S.P. 140 del Sestriere, dalla S.P. 142 di Piobesi;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è lambito a sud, lungo il confine con il Comune di None, dal Torrente Chisola, rispetto al quale, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 117 ettari;
- ⇒ tutela ambientale: è interessato dal Parco Naturale di Stupinigi, per una superficie di 537 ettari;

preso atto che il Comune di Candiolo è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45 del

30/11/2017 di adozione della Variante parziale n. 7;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare alcuni aggiornamenti/modifiche alle Norme del Piano, nello specifico:

- art. 8: viene stralciata la dicitura “demolizioni edilizie” in quanto ricompresa nella locuzione “sostituzione edilizia” in conformità all’art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- art. 9:
 - lettere h) e i): su suggerimento degli Uffici comunali viene proposto di riformulare in modo univoco la definizione di “spazi aperti” per la quantificazione della Slp;
 - lettera l): viene escluso dal conteggio dei volumi la superficie lorda di vani previsti nel sottotetto, utilizzati come locali di sgombero, nel rispetto di specifici parametri e dimensioni;
- art. 10:
 - comma 1: si consente la realizzazione di timpani contrapposti sui lati maggiori purché il lato maggiore non ecceda il 10% di quello minore;
 - comma 3, lettera b): viene stralciata la norma che imponeva, ai sottotetti utilizzabili, la presenza di un unico vano indiviso ed è stata rivista la superficie di aerazione;
 - comma 2bis: con l’introduzione del presente comma viene specificato per i sottotetti esistenti o di nuova edificazione che l’altezza interna deve essere misurata tra intradosso della copertura e il piano di calpestio;
 - comma 8: per gli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione della Variante 7, nella zona urbanistica di tipo B, si consente il recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 21/98 con possibilità di innalzare il colmo e le linee di imposta del tetto fino a 40 cm, chiedendo il rispetto di specifiche condizioni di progetto; **[la presenza di alcune aree urbanistiche di tipo B nel centro storico alle quali viene consentito l’innalzamento del tetto di 40 cm, modifica le norme di tutela e salvaguardia di detti immobili, rispetto al Piano vigente, rendendo pertanto la proposta non coerente con la condizione di cui alla lettera h) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.]**
 - comma 9: con il nuovo comma l’Amministrazione intende far esplicito riferimento agli oneri di urbanizzazione per i sottotetti utilizzabili o abitabili ai quali rimanda per il rilascio del titolo abilitativo;
- art. 12:
 - punto 12/C, comma 1: l’articolo viene integrato chiarendo le modalità con le quali misurare la distanza tra fabbricati;
 - punto 12/C, comma 2: con la presente integrazione si chiarisce la definizione di parete finestrata;
 - punto 12/E: facendo esplicito riferimento al DPR 753/80, inerente le fasce di rispetto della ferrovia, si rimanda l’autorizzazione all’Ente gestore, eventuali richieste di interventi nella fascia di salvaguardia;
 - punto 12/L: vengono ridefinite le fasce dei Pozzi in conformità alla Determina dirigenziale della Regione Piemonte con aggiornamento della cartografia di Piano;

- art. 20 – comma 12: vengono indicate le diverse tipologie di cancelli di accesso carraio utilizzabili;
- art. 25 – comma 6: essendo l'area di Villa Montpascal già completamente urbanizzata, l'Amministrazione ritiene opportuno stralciare, tra le modalità di intervento, il permesso di costruire convenzionato;
- art. 38 lettera d): sulla scorta del D.Lgs n. 257 del 16/12/2016 viene previsto per le nuove costruzioni con specifiche caratteristiche dimensionali, la predisposizione all'allaccio per la ricarica dei veicoli elettrici;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 45 del 30/11/2017 di adozione della Variante:
 - "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; **in forma incompleta (lett.a)**;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia *".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, **[non contiene il prospetto numerico inerente]** ".....i parametri di cui al*

comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare la Verifica di V.A.S. tramite PEC al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/03/2018;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 02/02/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Candiolo, adottato con deliberazione C.C. n. 45 del 30/11/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., **verranno formulate osservazioni in merito alla classificazione della Variante, in particolare alla lettera h) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti"**;
- 3. che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Candiolo per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 5. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 14/02/2018

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)